

## COMUNE DI CATTOLICA

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2012 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 44 del 28/06/2013 – testo modificato con Delibera di C.C. n.15 del 31/03/2014 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 24 del 18/05/2015 – **testo modificato con Delibera di C.C. n. del**

**le modifiche al testo sono riportate in neretto**

#### Art. 6

##### Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, **entro il sedicesimo giorno successivo** dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
  - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
  - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
  - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

#### Art. 7

##### Obblighi di dichiarazione

- 1. Abrogato**
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, **congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente comma**, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. I gestori delle strutture ricettive del Comune di Cattolica, entro il termine ultimo del **16 gennaio** dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili e complessivi, l'imposta incassata, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del **16 gennaio** dell'anno solare

successivo, hanno l'obbligo di presentare il Modello 21 per **gli agenti contabili**, allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel corso dell'esercizio finanziario.

5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi dichiarativi di cui al **precedente comma 3** sono riferiti esclusivamente al periodo di apertura dichiarato al Comune.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
7. Le dichiarazioni, debitamente sottoscritte, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
8. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.